



**FONDAZIONE
LE AUTONOMIE**

30 aprile 2025, ore 11:30 - 13:00

**LE ULTIME NOVITA' IN MATERIA DI IMU E TARI.
Dal nuovo prospetto delle aliquote IMU alle più
recenti delibere ARERA.**

MARCO TOMASSETTI

**ASMEL Associazione per la
Sussidiarietà e la
Modernizzazione degli Enti
Locali**

www.asmel.eu

800165654

webinar@asmel.eu



I TEMI CHE AFFROTEREMO

IMU : le novità

- Riduzione e rimodulazione delle aliquote;
- Il prospetto delle aliquote IMU: cosa è e quali sono i suoi contenuti;
- Nuova modalità di riscossione: ipotesi di un nuovo applicativo unificato.

TARI : le novità

- Analisi delle più recenti delibere ARERA in materia TARI;
- Il bonus sociale TARI previsto dal DPCM 21 gennaio 2025 n. 24;
- La delibera ARERA 1 aprile 2025, n. 133/2025/R/Rif per la disciplina del bonus sociale TARI.

NORMATIVA ALIQUOTE IMU

- il Decreto legislativo n. 23/2011, ha introdotto il sistema di federalismo fiscale municipale in Italia, con l'introduzione dell'IMU, in sostituzione della vecchia ICI;
- la Legge n. 147/2013, ha ridefinito le regole sui tributi locali, confermando l'esenzione di versamento dell' IMU per l'abitazione principale, ad eccezione degli immobili di lusso (categorie catastali A/1, A/8 e A/9). I Comuni hanno ottenuto la possibilità di variare le aliquote entro i limiti previsti dalla legge;
- l'articolo 1, comma 780, della Legge 160/2019 (Finanziaria 2020), ha introdotto l'obbligo di redazione del prospetto delle aliquote IMU tramite un format definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), vincolante per tutti gli Enti locali;
- **la Legge di Bilancio 2024, ha stabilito il formato e le modalità di trasmissione obbligatoria del prospetto delle aliquote IMU a partire dal 1° gennaio 2025.**

RIDUZIONE E RIMODULAZIONE ALIQUOTE IMU

Quindi nel 2025 è entrata in vigore la nuova normativa relativa alla determinazione delle aliquote IMU attraverso il c.d. «**prospetto delle aliquote**».

I comuni potranno determinare le aliquote IMU esclusivamente sulla base di fattispecie imponibili predefinite in un decreto del Ministro dell'Economia.

Questa modifica rappresenta un passo verso la standardizzazione e la trasparenza nel processo di calcolo delle aliquote IMU, riducendo l'eterogeneità delle decisioni comunali e offrendo ai contribuenti maggiore chiarezza sulle regole applicabili.

L'obiettivo di questa riforma è quello di rendere il sistema fiscale più equo e prevedibile, limitando la discrezionalità dei comuni nella determinazione delle aliquote.

RIDUZIONE E RIMODULAZIONE ALIQUOTE IMU

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 6 settembre 2024 ha stabilito una drastica riduzione delle aliquote IMU disponibili, passando da **250.000 a 128**.

Le 128 categorie individuate nel decreto comprendono un'ampia gamma di immobili, suddivisi per destinazione d'uso, tra cui:

- **immobili residenziali**, come abitazioni principali, seconde case, case vacanze e immobili di lusso;
- **immobili commerciali**, quali negozi, uffici e capannoni;
- **immobili per la produzione di energia**, come centrali elettriche e impianti fotovoltaici, regolati da specifiche normative IMU;
- **immobili destinati a scopi pubblici e sociali**, come scuole, ospedali, edifici comunali, e strutture sanitarie.

Le amministrazioni locali potranno variare le aliquote solo all'interno di queste categorie, mantenendo comunque un margine di flessibilità per specifici casi previsti dalla normativa.



FONDAZIONE
LE AUTONOMIE

ALIQUOTE DI LEGGE E MARGINE DI MANOVRABILITA'

fattispecie	norma di riferimento	aliquota stabilita dalla legge	aliquota minima che può essere stabilita dal comune	aliquota massima che può essere stabilita dal comune	ulteriore aumento che può essere stabilito dal comune in sostituzione della maggiorazione TASI (art. 1, comma 755, della legge n. 160/2019)
abitazione principale di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7	art. 1, c. 740, L. n. 160/2019	Esente			non previsto
abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 * si applica una detrazione di euro 200	art. 1, c. 748, L. n. 160/2019	0,5%*	0	0,6%*	non previsto
fabbricati del gruppo catastale D	art. 1, c. 753, L. n. 160/2019	0,86% (0,76% riservato allo Stato)	0,76%	1,06%	non previsto
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (fabbricati merce)	art. 1, c. 751, L. n. 160/2019	0,1% (esenti dal 2022)	0	0,25% (esenti dal 2022)	non previsto
fabbricati rurali strumentali	art. 1, c. 750, L. n. 160/2019	0,1%	0	0,1%	non previsto
altri fabbricati (fabbricati diversi da abitazione principale, fabbricati del gruppo catastale D, fabbricati merce, fabbricati rurali strumentali)	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%
aree fabbricabili	art. 1, c. 754, L. n. 160/2019	0,86%	0	1,06%	1,14%
terreni agricoli (se non esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, legge n. 160/2019)	art. 1, c. 752, L. n. 160/2019	0,76%	0	1,06%	non previsto

IL PROSPETTO DELLE ALIQUOTE IMU

Il prospetto delle aliquote IMU sarà obbligatorio per tutti i Comuni a partire dal 2025.

Sarà un documento che diventerà **parte integrante** della delibera di approvazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Unica (IMU).

Questa nuova procedura è stata introdotta per garantire maggiore trasparenza e uniformità nella comunicazione delle aliquote applicate dai vari enti locali, semplificando l'accesso alle informazioni per cittadini e imprese.

IL PROSPETTO DELLE ALIQUOTE IMU

Negli anni precedenti, la pubblicazione delle aliquote IMU poteva avvenire in maniera disomogenea tra i diversi Comuni, generando incertezza per i contribuenti.

Con la nuova normativa, il prospetto diventa un documento obbligatorio, strutturato secondo criteri uniformi e trasmesso esclusivamente attraverso i canali ufficiali del Ministero delle Finanze.

Questa modifica comporta una serie di adempimenti per le amministrazioni locali, che dovranno adeguarsi per evitare sanzioni e garantire l'efficacia delle proprie delibere tributarie.

IL PROSPETTO DELLE ALIQUOTE IMU

Il Prospetto delle aliquote IMU è un documento obbligatorio che ogni Ente locale italiano deve compilare e approvare all'interno della propria delibera sulle aliquote IMU.

La sua introduzione è stabilita dalla Legge di Bilancio 2024, che ha modificato il quadro normativo dell'IMU, uniformando la gestione delle delibere comunali in materia di tributi locali.

Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, istitutivo dell'IMU, ogni Comune ha la facoltà di stabilire aliquote differenziate per diverse categorie di immobili, rispettando tuttavia i limiti imposti dalla normativa nazionale. Con l'introduzione del prospetto, viene ora richiesto ai Comuni di inserire queste informazioni in un modulo standardizzato, che dovrà essere inviato al Dipartimento delle Finanze tramite l'applicazione "Gestione IMU" disponibile sul Portale del Federalismo Fiscale.

COSA DEVE CONTENERE IL PROSPETTO

Il prospetto deve contenere:

- **L'elenco delle aliquote applicate a ciascuna categoria di immobili;**
- **Le eventuali riduzioni e agevolazioni previste dal Comune;**
- **L'indicazione delle esenzioni previste dalla normativa nazionale e locale;**
- **L'eventuale presenza di maggiorazioni dell'aliquota base**

Una volta trasmesso, il prospetto verrà pubblicato ufficialmente e sarà consultabile dai contribuenti, evitando discrepanze tra le informazioni fornite dai Comuni e quelle effettivamente in vigore.

SCADENZA E PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO

La scadenza per la trasmissione del prospetto delle aliquote IMU per l'annualità in corso è fissata al 14 ottobre 2025.

Affinché le aliquote IMU deliberate dai Comuni siano valide ed efficaci per l'anno fiscale di riferimento, è necessario rispettare le seguenti scadenze:

- **14 ottobre 2025:** Termine ultimo per la trasmissione del prospetto al Dipartimento delle Finanze tramite l'applicazione "Gestione IMU";
- **28 ottobre 2025:** Pubblicazione ufficiale del prospetto sul sito del Dipartimento delle Finanze. Solo dopo questa data le aliquote entreranno ufficialmente in vigore.

SCADENZA E PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO

Successivamente alla pubblicazione ufficiale del 28 ottobre 2025, gli Enti locali dovranno pubblicare la delibera sul proprio sito istituzionale, all'interno della sezione Albo Pretorio Online, come previsto dalle normative sulla trasparenza amministrativa.

È buona prassi che i Comuni rendano consultabili le delibere IMU anche nella sezione dedicata ai tributi locali del proprio sito web.

PROCEDURA PER LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO

La procedura di compilazione del Prospetto delle aliquote IMU rappresenta un passaggio fondamentale per i Comuni, in quanto **solo attraverso questa procedura è possibile garantire la piena validità delle aliquote deliberate.**

Per adempiere a questo obbligo, gli enti locali devono necessariamente utilizzare l'applicazione Gestione IMU, uno strumento telematico messo a disposizione dal Portale del Federalismo Fiscale.

L'accesso alla piattaforma avviene tramite le credenziali comunali, che consentono agli operatori autorizzati di entrare nell'area riservata e procedere con l'inserimento dei dati. All'interno dell'applicazione, il Comune dovrà selezionare il modello precompilato predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e provvedere alla compilazione di tutti i campi richiesti, inserendo con attenzione le aliquote deliberate per le varie categorie di immobili soggette a IMU.



FONDAZIONE
LE AUTONOMIE

PROCEDURA PER LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO

MEF - Dipartimento delle Finanze



Gestione IMU



Utente:
Comune:

[Cambia Comune](#)

[Home](#) [Prospetto aliquote IMU](#) [Gestione atti](#)

Home

Inserimento nuovo prospetto aliquote

Gestione e trasmissione del prospetto delle aliquote IMU (L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 commi 745-780)



[Nuovo prospetto aliquote](#)

[Ritrasmissione per errata corrige](#)

Lista prospetti inseriti

Lista dei prospetti delle aliquote IMU inseriti, visualizzazione e lavorazione della pratica



Inserimento nuovo atto

Caricamento, gestione e trasmissione delle delibere approvative dei regolamenti (con gli allegati regolamenti) e delle altre eventuali delibere di natura tributaria diverse dal prospetto



Lista atti inseriti

Lista degli atti inseriti, visualizzazione e lavorazione della pratica





FONDAZIONE
LE AUTONOMIE

PROCEDURA PER LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO

Inserimento aliquote - fattispecie principali

Fattispecie principali

Fattispecie personalizzate

Riepilogo prospetto

Anno*:

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni*:

Fattispecie Principali

Aliquote applicabili salvo la previsione di aliquote specifiche da indicare nella sezione successiva.

* campi obbligatori

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze:* %

Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019:*

Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10):* %

Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10):* %

Terreni agricoli:* %

Aree fabbricabili:* %

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D):* %

Esenzioni e/o agevolazioni

1. Immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019):*

2. Esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi (art. 1, comma 86, della legge n. 549 del 1995):*

3. Immobili conferiti in trust istituito a favore di persone con handicap grave di cui all'art. 6 della legge n. 112 del 2016:*

4. Immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore:*

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Ripulisci

Salva



PROCEDURA PER LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO

Riepilogo prospetto

Fattispecie principali

Fattispecie personalizzate

Riepilogo prospetto

Anno: 2025

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: **NO**

Elenco fattispecie principali

Fattispecie principale	Aliquota
Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	NO
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,12%
Terreni agricoli	0,5%
Aree fabbricabili	0,6%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0,7%

Elenco fattispecie personalizzate



Ai fini dell'applicazione dell'aliquota fissata per la fattispecie personalizzata è necessario che le condizioni selezionate ricorrano cumulativamente

Fattispecie principale	Fattispecie personalizzata	Aliquota
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - D/1 Opifici - D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) - D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) - D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) - Fabbricati a disposizione o utilizzati: Immobili locati o concessi in comodato	0,80%*
Aree fabbricabili	- Tipologia: Residenziali - Di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore	0,99%*



FONDAZIONE
LE AUTONOMIE

PROCEDURA PER LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO

Prospetto aliquote IMU - Comune di VENEZIA

ID Prospetto 4217 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		0,76%
Terreni agricoli		0,2%
Aree fabbricabili		0%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		0,87%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	Categoria catastale: - F/4 Opifici - D/1 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) - D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) - Superficie: Non superiore a (Mq) 1500 MQ - Oggetto di attività di recupero per miglioramento del decoro urbano o della classe energetica. - Collocazione immobiliare: Dentro il centro storico	0,88%*
Terreni agricoli	- Utilizzo: Terreni agricoli condotti da CD e IAP e Società agricole (non posseduti) - Di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore	0,21%*

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune esclusivamente per l'esercizio dei relativi scopi istituzionali;

- esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi (art. 1, comma 86, della legge n. 549 del 1995) con aliquota agevolata applicata: 0,25;

- immobili conferiti in trust istituito a favore di persone con handicap grave di cui all'art. 6 della legge n. 112 del 2016.

PROCEDURA PER LA COMPILAZIONE DEL PROSPETTO

Prima di procedere con l'invio definitivo, è essenziale effettuare un'accurata verifica della correttezza dei dati inseriti.

Una volta confermata l'esattezza delle informazioni, sarà possibile salvare il documento e procedere con la trasmissione ufficiale attraverso la funzione "Trasmetti", disponibile direttamente sulla piattaforma.

Dopo l'invio, il prospetto verrà registrato nel sistema e sarà immediatamente disponibile per la consultazione sia da parte degli enti locali che dagli utenti interessati. Nel caso in cui vengano riscontrati errori o siano necessarie modifiche, i Comuni avranno la possibilità di effettuare le dovute correzioni, ma solo entro la scadenza fissata per il 14 ottobre 2025.

CONSEGUENZE DEL MANCATO INVIO DEL PROSPETTO

Le conseguenze per i Comuni che non si adeguano alla nuova procedura per la trasmissione del prospetto delle aliquote IMU possono colpire l'Ente da diversi punti di vista.

Nel caso in cui un Comune non trasmetta il Prospetto delle aliquote IMU entro i termini previsti, **le aliquote deliberate non saranno valide e si applicheranno quelle base previste dalla legge**, con conseguenti minori entrate per l'ente locale.

Oltre alle implicazioni finanziarie, la mancata trasmissione del prospetto può comportare:

- Sanzioni amministrative per l'ente locale
- Obbligo di rettifica delle aliquote nell'anno successivo
- Maggiori difficoltà per i contribuenti, che non avranno accesso a informazioni certe sull'IMU.

NUOVA MODALITÀ DI RISCOSSIONE DELL'IMU

A partire dal 2025, la riscossione dell'IMU potrebbe subire una trasformazione significativa, oltre a quella precedentemente analizzata relativa alla nuova modalità di determinazione delle aliquote IMU.

Questa modifica è parte di un ampio programma di riforma fiscale che mira a modernizzare il sistema tributario italiano, rendendolo più adatto alle esigenze odierne, sia per i contribuenti che per i comuni, andando a migliorare l'efficienza della raccolta fiscale.

La novità è rappresentata dall'introduzione del **pagamento digitale unificato**.

PAGAMENTO DIGITALE UNIFICATO

Fino ad ora il pagamento dell'IMU era complesso, con la necessità per i contribuenti di utilizzare diversi canali, come bollettini postali, bonifici bancari, e servizi online di terze parti.

Dal 2025, invece, tutti i pagamenti dovrebbero essere centralizzati su una piattaforma digitale unica, gestita direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Questo sistema di riscossione centralizzato offrirà diversi vantaggi:

- **tracciabilità e sicurezza:** tutte le transazioni effettuate dai contribuenti saranno registrate digitalmente, offrendo maggiore trasparenza e riducendo i rischi di frode o smarrimento dei pagamenti;
- **semplificazione del processo:** i contribuenti potranno pagare l'IMU con pochi clic, senza doversi preoccupare di scadenze multiple o di eventuali errori nei calcoli;
- **riduzione degli errori:** il sistema calcolerà automaticamente l'importo dovuto IMU dai contribuenti, basandosi sui dati catastali aggiornati e sulle aliquote stabilite dal comune di riferimento.

FATTURAZIONE AUTOMATICA E AVVISI DIGITALI

Un'altra innovazione riguarderà la fatturazione automatica.

I contribuenti riceveranno un avviso digitale, tramite e-mail o SMS, con le seguenti informazioni:

- il riepilogo dell'importo dovuto;
- le scadenze;
- il link diretto per effettuare il pagamento.

Questo eliminerà la necessità di dover scaricare e stampare moduli F24 o altri documenti fiscali.

Inoltre, per i contribuenti che preferiscono il pagamento rateale del dovuto IMU, sarà possibile attivare questa opzione direttamente dalla piattaforma, con il sistema che suddividerà automaticamente l'importo totale nelle rate previste.

Questo offrirà maggiore flessibilità e aiuterà a evitare eventuali sanzioni per ritardi nei pagamenti.

I VANTAGGI DI QUESTA NUOVA MODALITA' DI RISCOSSIONE

La nuova modalità di riscossione dell'IMU prevista dal 2025 è stata progettata pensando sia ai contribuenti sia ai comuni.

Vantaggi per i contribuenti:

- **migliore gestione delle scadenze:** con l'introduzione degli avvisi digitali e della fatturazione automatica, sarà più facile per i contribuenti tenere traccia delle scadenze e degli importi dovuti;
- **riduzione del carico burocratico:** la centralizzazione dei pagamenti su una piattaforma digitale semplificherà il processo, riducendo la necessità di ricorrere a consulenti o di confrontarsi con documentazione complessa;
- **maggiore sicurezza:** le transazioni digitali offriranno una tracciabilità completa, riducendo i rischi di errori o smarrimento dei pagamenti.

I VANTAGGI DI QUESTA NUOVA MODALITA' DI RISCOSSIONE

Vantaggi per i comuni:

- **aumento del volume di riscossione:** la semplificazione del processo di pagamento si tradurrà in un aumento della riscossione dell'IMU, riducendo le mancate entrate dovute a errori o ritardi nei pagamenti;
- **riduzione dei costi di gestione:** con la centralizzazione dei pagamenti e l'eliminazione della necessità di gestire manualmente i bollettini cartacei, i comuni potranno ridurre i costi operativi;
- **maggiore trasparenza:** il nuovo sistema permetterà di monitorare in tempo reale i pagamenti ricevuti, facilitando la gestione del bilancio comunale.

LE PIÙ RECENTI DELIBERE ARERA IN MATERIA TARI

Negli ultimi anni l'ARERA (Autorità di regolazione per l'Energia Reti e Ambiente) ha varato un pacchetto di riforme nel settore dei rifiuti urbani, dando seguito alle recenti previsioni normative per il riordino dei servizi pubblici locali, per la tutela della concorrenza, per favorire l'economia circolare, tenendo conto del principio comunitario della responsabilità estesa del produttore (EPR).

Con queste delibere ha regolato alcuni elementi di notevole rilevanza per il funzionamento del sistema di gestione dei rifiuti, accompagnando una transizione che vede i rifiuti sempre più come una risorsa economica da valorizzare attraverso la raccolta differenziata, il riciclo e il recupero e che vede gradualmente ridursi la percentuale di rifiuti da considerare scarto inutilizzabile.



FONDAZIONE
LE AUTONOMIE

LE PIÙ RECENTI DELIBERE ARERA IN MATERIA TARI.

Delibera Arera n.15 del 18/01/2022 - testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti e la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Delibera Arera n.385 del 03/08/2023 – che ha previsto uno schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani;

Questo provvedimento mira a uniformare e migliorare la qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani su tutto il territorio nazionale, stabilendo obblighi minimi e standard di qualità sia contrattuale che tecnica per tutti i gestori, inclusi i Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI .

Le principali novità introdotte riguardano:

1. **Obblighi di qualità contrattuale;**
2. **Obblighi di qualità tecnica;**
3. **Schemi regolatori differenziati;**
4. **Carta della qualità del servizio.**

Obblighi di qualità contrattuale

Il TQRIF definisce standard minimi per la gestione del rapporto contrattuale con gli utenti, tra cui:

- Attivazione, variazione e cessazione del servizio;
- Gestione di reclami, richieste di informazioni e rettifiche degli importi addebitati;
- Punti di contatto con l'utenza;
- Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborsi;
- Ritiro dei rifiuti su chiamata;
- Gestione di disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare.

Obblighi di qualità tecnica

Sono previsti standard relativi a:

- Continuità e regolarità del servizio;
- Sicurezza del servizio.

Rispetto alla “Qualità Tecnica”, assumono rilevanza la continuità e regolarità del servizio, da realizzare attraverso una mappatura dei contenitori della raccolta stradale/di prossimità e predisporre un programma delle attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade che preveda per ciascuna strada/via l’indicazione della data e fascia oraria di svolgimento del servizio. I dati di qualità, sia tecnica che contrattuale, devono essere pubblicati dai gestori nei propri siti internet per consentire ai cittadini la verifica delle prestazioni nei propri territori e la comparazione con altre realtà.



Schemi regolatori differenziati

Il TQRIF introduce quattro schemi regolatori (da base ad avanzato) che gli Enti Territorialmente Competenti (ETC) devono adottare in base al livello qualitativo effettivo di partenza del servizio.

Questa classificazione consente di graduare gli obblighi e gli standard da rispettare, tenendo conto delle specificità territoriali e organizzative.

		PREVISIONI DI OBBLIGHI E STRUMENTI DI CONTROLLO IN MATERIA DI QUALITÀ TECNICA (CONTENUTA, REGOLARITÀ, E SICUREZZA DEL SERVIZIO)	
		QUALITÀ TECNICA= NO	QUALITÀ TECNICA= SI
PREVISIONI DI OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ CONTRATTUALE	QUALITÀ CONTRATTUALE = NO	SCHEMA I LIVELLO QUALITATIVO MINIMO	SCHEMA III LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO
	QUALITÀ CONTRATTUALE = SI	SCHEMA II LIVELLO QUALITATIVO INTERMEDIO	SCHEMA IV LIVELLO QUALITATIVO AVANZATO

Schemi regolatori differenziati

A seconda delle rilevazioni previsionali eseguite dall'Ente Territorialmente Competente la gestione si può posizionare in uno dei quattro schemi regolatori così suddivisi:

Schema regolatorio I: livello minimo;

Schema regolatorio II e III: livello intermedio;

Schema regolatorio IV: livello alto.

La Carta dei Servizi

La Carta dei Servizi è un documento programmatico, in quanto riporta al suo interno gli standard del livello di qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani erogato e le modalità attuative attraverso cui lo stesso viene garantito.

I contenuti minimi della Carta dei Servizi previsti dall'Arera sono:

- informazioni generali sui gestori dei vari servizi, complete di recapiti e numero verde;
- indicazioni sul territorio in cui i servizi forniti insistono;
- riepilogo di tutte le certificazioni adottate dai vari gestori;
- principi etici nella gestione delle attività;
- descrizione dettagliata dei servizi e delle relative modalità di erogazione degli stessi (calendario dei passaggi per la raccolta differenziata, gli orari del lavaggio delle strade, la frequenza di svuotamento dei cestini, l'indicazione delle isole ecologiche e gli orari di accesso agli impianti di smaltimento, etc.);
- obblighi di servizio (numero di passaggi garantiti, prenotazione e recupero di rifiuti ingombranti, pronto intervento, continuità del servizio, etc.);
- definizione degli standard di qualità ed identificazione degli indicatori per la valutazione degli stessi;
- indicazione delle informazioni relative alla tutela dell'utenza (gestione del reclamo, indennizzi riconosciuti all'utenza in caso di standard³² minimi non rispettati dal gestore, etc.).

DELIBERA 385 DEL 03/08/2023 :

Con la delibera 385/2023 è stato approvato lo **schema tipo di contratto di servizio** per la regolazione dei rapporti tra ente affidante e soggetto gestore.

Con questa delibera sono stati disciplinati i contenuti minimi essenziali del contratto di servizio, volti ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

Contenuti minimi obbligatori del contratto

Lo schema tipo stabilisce i contenuti minimi essenziali che ogni contratto di servizio deve includere, tra cui:

- Obblighi di qualità tecnica e contrattuale, in linea con il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF).
- Modalità di determinazione e aggiornamento del corrispettivo, secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR e MTR-2).
- Piano Economico Finanziario (PEF) di affidamento, che dettaglia costi, investimenti e risorse necessarie per l'intera durata del contratto.
- Obblighi di trasparenza e informazione agli utenti.

Adeguamento dei contratti esistenti

I contratti di servizio già in essere devono essere adeguati allo schema tipo approvato.

Gli enti territorialmente competenti devono trasmettere i contratti aggiornati all'ARERA entro 30 giorni dall'adozione delle determinazioni di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 o entro il termine stabilito dalla normativa per l'approvazione della TARI 2024, ossia il **20/07/2024** (articolo 15-ter, D.L. 60/2024).

Pur definendo contenuti minimi obbligatori, lo schema tipo non limita l'autonomia delle parti nel prevedere ulteriori clausole contrattuali, purché in conformità con la normativa vigente e le disposizioni dell'ARERA.

DELIBERA 386 DEL 03/08/2023 :

Tra le novità dettate dall'ARERA per l'anno 2024, sicuramente un ruolo importante riveste la disposizione della delibera n. 386/2023/R/rif che istituisce, sul prelievo per la tassa rifiuti, due nuove voci di entrata, di natura perequativa, attraverso le quali l'Autorità intende assicurare la copertura di determinati costi non imputabili al tradizionale PEF.

In particolare vengono istituite, a decorrere dal 2024, le seguenti voci di costo da aggiungere al documento di riscossione TARI:

1)- **La componente UR1,a, pari a 0,10 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione.**

2)-.

La componente UR2,a, pari a 1,50 euro/utenza per la copertura dei costi per la gestione dei rifiuti per eventuali eventi eccezionali e calamitosi

Le componenti, oggi valorizzate per il 2024, potranno essere **aggiornate annualmente** dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi.



DELIBERA 386 DEL 03/08/2023 :

Per rifiuti accidentalmente pescati si intende quei rifiuti definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 60/22, ovvero “**i rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo**”; rifiuti che sono considerati rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera b -ter) del decreto legislativo 152/06, ma che per loro definizione non possono rientrare nei costi da imputare nel tradizionale PEF TARI.

Allo stesso modo, l'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 60/22, definisce i rifiuti volontariamente raccolti come “**i rifiuti raccolti mediante sistemi di cattura degli stessi, purché non interferiscano con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune**”; anche questi sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lettera b -ter) del decreto legislativo 152/06, ma non finanziabili con la TARI derivante dal PEF MTR2.

DELIBERA 386 DEL 03/08/2023 :

La procedura di riversamento delle entrate perequative vede il Comune, quale gestore delle tariffe, attore principale nell'esecuzione degli adempimenti previsti che di seguito si riassumono.

L'Autorità ha istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) i seguenti conti, dove verranno riversate le somme:

- il Conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, anche denominato Conto UR1, alimentato dalla componente perequativa UR1,a;
- il Conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, anche denominato Conto UR2, alimentato dalla componente perequativa UR2,a.



DELIBERA 386 DEL 03/08/2023 :

Entro e non oltre il **31 ottobre di ogni anno "a"**, il gestore della raccolta può presentare istanza all'Ente territorialmente competente per un determinato ambito tariffario per il riconoscimento dell'importo, **CSM,a**, relativo ai costi sostenuti nell'anno precedente per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti.

L'Ente territorialmente competente trasmette entro il **30 novembre di ogni anno "a"** l'importo CSM,a, validato, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, ai fini della comunicazione a CSEA.

Entro il **31 gennaio dell'anno "a+1"**, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica a CSEA, ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 445/2000, i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall'applicazione delle componenti perequative, nonché degli importi CSM,a per quanto di competenza, opportunamente validati dall'Ente territorialmente competente, così determinati: l'importo **IUR1,anet** relativo ai rifiuti accidentalmente pescati e ai rifiuti volontariamente raccolti, calcolato come segue: $IUR1,anet = UR1,a \times Nutenza_{CSM,a}$. L'importo **IUR2,a** relativo alla copertura di eventi eccezionali e calamitosi, calcolato come segue: $IUR2,a = UR2,a \times Nutenze$

DELIBERA 386 DEL 03/08/2023 :

Se il risultato di tale importo è positivo, **entro il 15 marzo dell'anno "a+1"** il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti versa a CSEA gli importi così determinati;

Se il risultato di tale importo è negativo, **entro il 31 maggio dell'anno "a+1"** il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti riceve da CSEA gli importi così determinati.

DELIBERA 386 DEL 03/08/2023 :

È disponibile sul sito della **CSEA** (Cassa per i servizi energetici e ambientali) il portale **DataEntry Rifiuti** per l'invio delle dichiarazioni alla CSEA per il settore rifiuti, per la comunicazione obbligatoria dei dati sulle componenti perequative UR1 (per copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti) e UR2 (per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi), che tutti i gestori delle tariffe e dei rapporti con gli utenti, che dovevano essere effettuate entro il **31 gennaio 2025**.

Per accedere al DataEntry Rifiuti, bisogna prima aver effettuato la registrazione al Portale Anagrafica Operatori CSEA ed essere pertanto in possesso del Codice CSEA per il Settore Rifiuti.

Le indicazioni per effettuare la registrazione all'Anagrafica Operatori CSEA sono contenute nella Circolare **n. 23/2024/RIF del 13 maggio 2024** e nei documenti allegati alla stessa.

LA CORTE DEI CONTI ED IL RIVERSAMENTO DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE.

Sul tema dell'oggetto delle dichiarazioni è intervenuta la Corte dei Conti con due delibere gemelle della Sezione di controllo per la Liguria n. 4 e n. 5 del 2025, che anche richiamando un parere del Mef (RGS-SIOPE) del 1° luglio 2024, hanno affermato che **“le entrate derivanti dalle componenti perequative, poiché non vanno a modificare il patrimonio dell'ente, ma rappresentano semplicemente un flusso di cassa che transita nel bilancio comunale, devono risultare neutre nel bilancio stesso e, di conseguenza, devono essere imputate alle partite di giro. I servizi per conto di terzi e le partite di giro, difatti, comprendono le transazioni realizzate per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'ente”**.

Le stesse delibere, inoltre, affermano che: **“I Comuni non essendo né i beneficiari, né i debitori delle prestazioni oggetto delle componenti perequative istituite da Arera, pertanto, devono effettuare il riversamento a CSEA solo delle somme effettivamente riscosse”**.



FONDAZIONE
LE AUTONOMIE

LA CORTE DEI CONTI ED IL RIVERSAMENTO DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE:

Di recente la Sezione di Controllo Lombardia della Corte dei conti, con la delibera n. 15 del 23/01/2025, investita di nuovo della questione, non si è pronunciata sul punto riguardante l'obbligo di versamento sulla base del "bollettato" o dell'incassato. Ciò in quanto la Corte ha evidenziato che si tratta di un aspetto già oggetto di regolazione da parte dell'Arera, i cui provvedimenti possono essere impugnati davanti al Giudice amministrativo ovvero, successivamente, avanti al Giudice ordinario, per quanto attiene la loro concreta esecuzione. Ha quindi rimesso alla scelta discrezionale dell'ente decidere se allinearsi o meno alla posizione dell'Arera, eventualmente, in caso negativo, opponendosi avanti alle sedi giudiziarie. **In sostanza spetta all'ente decidere se attenersi alla tempistica prescritta, piuttosto che contestare nelle sedi competenti le prescritte modalità di versamento, ovvero pagare sulla base dell'incassato, esponendosi agli interessi moratori previsti dalla delibera 386/2023.** Per la Corte dei conti della Lombardia è evidente, infatti, che l'Arera ha posto l'onere del mancato incasso da parte di Csea in capo all'ente locale, esposto a interessi moratori in caso di inadempimento o ritardato versamento. Tale posizione ha un riflesso contabile, sia in termini di cassa, realizzandosi una anticipazione finanziaria e sia di competenza, con la formazione di residui attivi a fronte dei quali occorre operare un adeguato accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

LA CORTE DEI CONTI ED IL RIVERSAMENTO DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE :

La Sezione di Controllo della Lombardia della Corte dei conti è entrata invece nel dettaglio del secondo quesito posto dal Comune, riguardante la modalità di contabilizzazione di tali componenti, specificando che, anche alla luce di quanto sopra, non è corretta l'iscrizione a partite di giro, in quanto non si tratta di un mero passaggio di denaro senza effetti per il bilancio del Comune. Inoltre, la Corte ha aggiunto che le componenti perequative hanno una finalità assimilabile e sono dovute dagli stessi soggetti tenuti al pagamento della Tari. Peraltro, ha osservato la Corte che **l'attuale disciplina prevede che le due componenti presentano un rapporto di accessorietà con la Tari che conduce alla necessità di imputare le componenti al medesimo titolo della stessa (ossia al titolo primo).**

La posizione della Corte, quindi, non conferma quanto comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze ad alcuni Comuni, in risposta a quesiti, laddove si prevedeva la contabilizzazione delle componenti perequative a partite di giro. Risposta probabilmente corretta laddove il riversamento si debba effettuare sulla base dell'incassato, ma non nell'ipotesi in cui lo stesso riguardi l'intero importo "bollettato".

RIVERSAMENTO DELLE COMPONENTI PEREQUATIVE :

Di segno opposto è la posizione di ARERA, che con il comunicato del **27 gennaio 2025**, ha sostenuto che “**i versamenti a (e da) CSEA sono parametrati agli importi applicati nei documenti di riscossione e non a quelli effettivamente riscossi da parte dei gestori.**”

Appare evidente che sulla questione si è ormai purtroppo innestata una controversia non risolvibile per via diretta, che investe direttamente la responsabilità degli operatori dei Comuni e sulla quale interverranno comunque ulteriori orientamenti e decisioni di natura giurisprudenziale.



IL BONUS SOCIALE TARI:

Il bonus sociale rifiuti, previsto dall'articolo 57-bis del DL 14/2019, entra in vigore dopo 5 anni dalla sua istituzione, con la pubblicazione del Dpcm del 21/01/2025, n. 24, avvenuta in G.U. il 13 marzo 2025.

Il bonus, valido dal 1° gennaio 2025, in analogia a quanto previsto dai bonus elettrico, gas e idrico è riconosciuto agli utenti e ai nuclei familiari in condizione di effettivo e documentato disagio sociale, **con un ISEE (Indicatore di situazione economica equivalente) non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.** Tali valori soglia saranno aggiornati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con cadenza triennale.

Il bonus consiste in una riduzione del 25% della Tari o tariffa corrispettiva limitatamente ad una sola utenza (se quindi il nucleo familiare ha più abitazioni potrà avere diritto al bonus per una sola di esse).

L'agevolazione è riconosciuta automaticamente, senza necessità di richiesta così come avviene per i bonus relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.

IL BONUS SOCIALE TARI:

Il bonus è riconosciuto a decorrere dal primo gennaio 2025 e sarà l'INPS a fornire ai Comuni i dati relativi agli ISEE validi per l'individuazione dei beneficiari.

I beneficiari saranno individuati tramite un sistema condiviso tra Comuni e gestori, utilizzando il sistema SGAtè.

Il finanziamento del bonus non è a carico dei Comuni o dei gestori ma degli utenti e quindi l'applicazione dello stesso è teoricamente neutrale per l'ente impositore.

Le provviste per l'erogazione del bonus saranno acquisite per il tramite dell'introduzione di una componente perequativa della TARI applicata a tutte le utenze, domestiche e non domestiche.

Il Dpcm prevede anche meccanismi di gradualità per l'applicazione del bonus che potranno portare ARERA a disciplinare un periodo di 12 mesi di transizione.

L'introduzione operativa del bonus comporta aggiornamenti informatici per gestire la distribuzione automatica dei beneficiari. ⁴⁷

LA DELIBERA ARERA N. 133 DEL 01/04/2025.

Come sopra evidenziato il finanziamento del bonus non è a carico dei Comuni o dei gestori ma degli utenti per il tramite dell'introduzione di una nuova ed ulteriore componente perequativa della TARI applicata a tutte le utenze, domestiche e non domestiche.

A tal fine ARERA è prontamente intervenuta con la delibera n. 133 del 01/04/2025 che ha stabilito l'introduzione di **una terza componente perequativa denominata "PE" (componente perequativa) pari a 6 euro per ogni utenza – domestica e non domestica – su tutto il territorio nazionale.**

Questo contributo servirà ad alimentare un fondo da cui prelevare le risorse per finanziare il Bonus TARI.

Questa componente è finalizzata a generare un gettito perequativo nazionale, versato alla Csea (Cassa per i servizi energetici e ambientali), che provvederà al rimborso dei soggetti che gestiscono direttamente la Tari, inclusi i Comuni.

LA DELIBERA ARERA N. 133 DEL 01/04/2025.

Con i 6 € chiesti in bolletta ad ogni contribuente si andrà a generare un fondo nazionale che servirà a fare fronte all'erogazione dei bonus sociali così come indicati dal Governo e regolati da ARERA pari al 25% dell'importo dovuto a titolo di TARI per l'annualità in corso.

L'importo non sarà modificabile a cura dei Comuni che dovranno “solo” preoccuparsi di:

- chiedere 6 € a ciascuna utenza mediante avviso di pagamento,
- incassare le entrate derivanti da questa terza componente perequativa,
- individuare i beneficiari del bonus mediante scambio di dati con INPS e altre banche dati esterne,
- riconoscere – con modalità non ancora definite – l'agevolazione ai contribuenti che ne avranno diritto,
- compilare la dichiarazione entro il 31 gennaio a CSEA specificando quanto è stato bollettato,
- versare a CSEA 6 € per ciascuna utenza bollettata, a prescindere che tale importo sia stato o meno incassato, entro il 31 marzo 2026.

EFFETTI SULLA BOLLETTAZIONE 2025:

La soluzione che al momento pare quella più ragionevole e rispettosa sia del dettato normativo che richiede l'acconto con tariffe dell'anno a-1 e sia delle tempistiche che occorreranno all'Autorità e poi a tutti i soggetti coinvolti per importare le informazioni necessarie a gestire il flusso di informazioni è la seguente:

Il Comune emette un acconto sulla base delle tariffe 2024, facendo attenzione di non richiedere a ciascun contribuente (quantomeno domestico) più del 75% dell'ammontare complessivo dovuto per il 2025.

Successivamente potrà essere emesso il saldo in autunno, con scadenza di pagamento successiva al 1° dicembre, nella quale troveranno spazio sia la nuova componente perequativa dovuta da ciascuna utenza, sia – per i beneficiari del bonus sociale – l'agevolazione del 25% spettante.

II BONUS SOCIALE TARI E LE PROBLEMATICHE CONNESSE.

Questo nuovo bonus introdotto in corso di anno a bilanci già approvati ed in alcuni casi ad avvisi di pagamento TARI già inviati genererà non poche problematiche per i Comuni.

Innanzitutto il versamento alla Csea avverrà sulla base degli importi bollettati, non riscossi, con potenziali effetti negativi sulla liquidità degli enti, soprattutto in territori a basso tasso di incasso.

Altra problematica è relativa al coordinamento con le agevolazioni comunali già previste dall'articolo 1, comma 660, L. 147/2013, che è lasciato all'iniziativa locale, senza una chiara cornice regolatoria in quanto né la delibera Arera 133/2025 né il Dpcm 21/01/2025, n. 24 prevedono strumenti per armonizzare il bonus statale con le altre agevolazioni sociali già riconosciute dai Comuni alle famiglie fragili.

Ne consegue un effetto paradossale: l'obiettivo di equità nazionale si scontra con una molteplicità di regimi locali, generando potenziali duplicazioni, esclusioni involontarie e carichi amministrativi non indifferenti per gli uffici tributi.



II BONUS SOCIALE TARI E LE PROBLEMATICHE CONNESSE.

La delibera n. 133/2025 non si limita a definire i criteri di perequazione, ma introduce obblighi di rendicontazione, monitoraggio e aggiornamento del sistema gestionale per la corretta applicazione della componente PE.

In pratica, i Comuni devono aggiornare software, definire nuovi tracciati informativi, integrare flussi con SGAt e interfacciarsi con Csea per i rimborsi.

Tutto ciò senza un adeguato supporto operativo e con un cronoprogramma incoerente con le scadenze di approvazione e invio della bollettazione.

QUINDI SEPPUR IL BONUS TARI RISPONDE A CONDIVISIBILI FINALITA' SOCIALI, PER COME E' STATO FINORA GESTITO, RISCHIA DI CREARE SQUILIBRI FINANZIARI E ORGANIZZATIVI PER I COMUNI.



FONDAZIONE
LE AUTONOMIE

GRAZIE
PER
L'ATTENZIONE